

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, SPANO Roberto, BUFFONI, SELLITTI, GRECO, ORCIARI, NOVELLINI, BOZZELLO VEROLE, SPANO Ottavio, MURATORE, CASTIGLIONE, DI NICOLA, DELLA BRIOTTA e DE CATALDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1983

Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo di adozione di speciali registratori di cassa da parte delle categorie commerciali, rappresenta un indubbio passo avanti sulla strada di una maggiore giustizia fiscale nel nostro Paese, e quindi anche dell'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione.

Era forse, tuttavia, inevitabile che nella prima fase di applicazione questa legge potesse numerosi problemi di ordine pratico, sia per le ditte fornitrici, tenute ad adeguare gli stessi impianti per fare fronte in brevissimo volgere di tempo ad un massiccio incremento di domanda, sia per l'autorità amministrativa — chiamata altrettanto rapidamente a vigilare sulla congruità di sofisticate apparecchiature tecniche — sia infine per le stesse imprese commerciali, che oltre a sostenere rilevanti oneri finanziari hanno dovuto in qualche modo modificare la propria organizzazione interna.

L'azione combinata di questi fattori ha determinato una situazione oggettiva in cui molti contribuenti, pur volendo, non hanno potuto, nè tuttora possono mettersi in regola con le prescrizioni della legge. Infatti, pur avendone fatto nei termini regolare richiesta e nonostante le pressioni successivamente esplicate, numerosi operatori non hanno a tutt'oggi ricevuto i misuratori fiscali dalle ditte produttrici: o perchè queste non avevano capacità produttiva sufficiente per evadere in tempo tutte le richieste, o perchè era intervenuta in ritardo la prescritta omologazione delle macchine da parte del Ministero delle finanze, o perchè il Ministero stesso non è stato in grado di provvedere tempestivamente ad apporre i sigilli su ciascuno dei singoli apparecchi, come prescritto dalla legge.

Questi contribuenti vanno così incontro al rischio, in caso di verifica da parte della Guardia di finanza, di essere assoggettati

a gravissime pene pecuniarie e, cosa forse ancor più grave, alla sospensione della licenza da parte del comune; tutto questo, ripetiamo, senza alcuna loro responsabilità soggettiva.

È noto che in alcuni casi la Guardia di finanza ha già comminato rilevanti sanzioni pecuniarie per centinaia o addirittura migliaia di miliardi. Questa situazione, che assume aspetti quasi paradossali, è tale da privare la legge della sua autorevolezza e causa un deterioramento dei rapporti tra contribuenti e istituzioni.

Ci sembra quindi giusto introdurre una moratoria, che non dovrebbe essere indi-

scriminata, per non premiare gli effettivi evasori, ma dovrebbe riguardare i casi di buona fede e cioè quelli in cui i contribuenti hanno provveduto a fare richiesta dei registratori nei termini di legge.

La sanatoria proposta, che si rifà nella formulazione al testo dell'articolo 1 del decreto ministeriale 19 luglio 1983, dovrebbe decorrere dal primo giorno di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, ed avere termine il giorno in cui il Ministero delle finanze avrà accertato il ripristino di condizioni di normalità nella produzione e consegna dei registratori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, non si applicano nei casi di indisponibilità, da parte dei contribuenti, di apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 24 marzo 1983, per motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici e semprechè i contribuenti stessi abbiano provveduto all'ordinazione entro i termini di legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno valore dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, sino al termine che verrà stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali che forniscono e utilizzano gli apparecchi misuratori fiscali e i supporti cartacei prestampati.